

COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO – Provincia di Avellino – Ufficio Tecnico – Ufficio VAS – Decreto n.1/VAS del 25/09/2012 – Prot. n.7809 del 26/09/2012 – Decreto del Responsabile dell'Ufficio VAS Comunale relativo al PUA – Piano di lottizzazione convenzionata denominato “Valchiara” - Località Giardini - Via Nazionale delle Puglie.

PREMESSO:

- Che il titolo III della parte seconda del D. Lgs 152/2006 così come sostituito dal D. Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 42/2001/CE, detta norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica di determinati piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- Che l'art. 2, comma 3, del “Regolamento di attuazione per il governo del territorio” n°5 del 04/08/ 2011 ha individuato la Regione ed i Comuni quali autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti, nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del D.Lgs. 3/04/2006 n°152;
- Che sulla materia confluiscono le disposizioni del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) applicabili alle attività di pianificazione e programmazione urbanistica e territoriale suscettibili di recare impatti significativi sull'ambiente e del Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania (D.P.G.R.C. n°17 del 18/1 2/2009);
- Che il combinato disposto delle norme legislative e regolamentari sopra elencate pone in capo alle Amministrazioni comunali procedenti:
 - a) l'obbligo di verificare l'applicabilità delle ipotesi di esclusione, ovvero a preventiva verifica di non assoggettabilità a VAS, qualora intendano procedere all'approvazione di piani attuativi (PUA), varianti ai Piani regolatori generali (PRG) ovvero Piani urbanistici comunali (PUC), programmi e progetti a scala territoriale comunale individuati all'art. 2 del Regolamento D.P.G.R.C. n°17/2009;
 - b) il ruolo di Autorità competente, a mente dell'art. 2, comma 7, del Regolamento n°5/2011, all'espressione del parere ex art. 15 - D.Lgs 152/2006 per la VAS relativa al Piano Urbanistico Comunale (PUC) e per tutti i piani attuativi e di settore per i quali sussista la necessità di procedere alla valutazione ambientale strategica;
- Che l'art. 2, comma 8, del medesimo Regolamento n°5/2011 prevede che l'Ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato all'interno dell'Ente territoriale ed è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia;
- Che, conseguentemente, con delibera di Giunta Comunale n.31 del 16/02/2012, veniva costituito l'Ufficio VAS nell'ambito del Settore Manutenzione - Patrimonio – Ambiente;
- Che pertanto il sottoscritto Ing. Monaco Raffaele, nella qualità di responsabile del Settore, ha assunto la funzione di “Autorità Competente” ai sensi della vigente normativa;
- Che con prot. n.26610 del 15/12/2011 è stata presentata una istanza, di approvazione del “Piano di Lottizzazione convenzionata denominato “Valchiara””, rientrando lo stesso nella fattispecie prevista all'art.6, comma 3 del D. Lgs 3/04/2006, n.152, nel rispetto del disposto del successivo art.12, è stata avviata dall'Ufficio Urbanistico Comunale, nella sua qualità di “Autorità Procedente” la procedura di Verifica di assoggettabilità alla VAS dello stesso.

VISTO che le SCA (Soggetti Competenti in materia Ambientale) interessati dal procedente, non hanno fatto pervenire nei trenta giorni alcuna osservazione tranne quelle indicate in appresso ed in particolare:

- l'Ufficio del Genio Civile di Avellino, con prot. n. 2012.0343655 del 07/05/2012, ha segnalato che per la pianificazione in esame, esso è competente in materia di rischio sismico, per esprimere il parere ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/2011-Art.15 L.R. 9/83;
- l'ASL di Avellino, con proprio n. 10526/12 del 23/05/2012 e successiva prot. n.17949 del 28/08/2012, ha espresso parere favorevole al PUA, a condizione “che per gli eventuali ricettori ricadenti nella fascia di pertinenza acustica della confinante strada statale 7 bis siano individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente e sul ricettore per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura con le migliori tecnologie disponibili (art.6, comma 4 D.P.R. 142/2004)”.

RILEVATO che detto piano è stato istruito dal Servizio VAS, che ha indicato l'esclusione del PUA dalla Procedura V.A.S., ai sensi e per gli effetti dell'art.12 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTA la delibera di G. C. n.31 del 16/02/2012;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal servizio competente,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. Di escludere dalla procedura V.A.S., il P.U.A. – “Piano di Lottizzazione convenzionata denominato “Valchiara”” in Località Giardini di Via Nazionale delle Puglie - ad iniziativa delle ditte Santaniello Antonio – Carullo Valentina – Amodeo Silvestro;

2. Di indicare le seguenti prescrizioni delle SCA (Soggetti Competenti in materia Ambientale), ricevute in sede di richiesta di parere e del sottoscritto, nella sua qualità:

- l'Ufficio del Genio Civile di Avellino, con prot. n. 2012.0343655 del 07/05/2012, ha segnalato che per la pianificazione in esame, esso è competente in materia di rischio sismico, per esprimere il parere ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/2011-Art.15 L.R. 9/83;

- l'ASL di Avellino, con proprio n. 10526/12 del 23/05/2012 e successiva prot. n.17949 del 28/08/2012, ha espresso parere favorevole al PUA, a condizione “che per gli eventuali ricettori ricadenti nella fascia di pertinenza acustica della confinante strada statale 7 bis siano individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente e sul ricettore per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura con le migliori tecnologie disponibili (art.6, comma 4 D.P.R. 142/2004)”;

- si evidenzia che, le reti fognarie, sono progettate all'interno dell'intervento, di tipo separato per le acque luride e quelle di pioggia, ma non è indicato il recapito delle acque piovane, le quali dovranno essere canalizzate in maniera idonea fino ad un recettore compatibile, che non sia la fognatura comunale esistente ora destinata prevalentemente alle acque luride (in considerazione che le acque da essa convogliate sono soggette a depurazione). A tal fine si consiglia anche la realizzazione di eventuali vasche di accumulo delle acque meteoriche per un loro successivo utilizzo per scopi non potabili (es. irriguo, lavaggio, antincendio, ecc.).

3. Di indicare le seguenti raccomandazioni per la successiva edificazione:

- Nella sistemazione delle aree sarebbe opportuno utilizzare, se possibile, anche ad integrazione di tecniche costruttive tradizionali, tecniche di ingegneria naturalistica in genere ed eventualmente opere di sostegno in terra armata.

- Anche al fine del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale riferiti al risparmio energetico, si suggerisce di proporre, per la nuova edificazione, l'obiettivo del raggiungimento della classe Energetica A.

- Si consiglia altresì di dotare gli edifici di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili.

4. Che l'Amministrazione precedente, che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dall'Ufficio VAS ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali del progetto esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura;

5. Di inviare per gli adempimenti di competenza il presente atto al Settore Urbanistica del Comune di Monteforte Irpino;

6. Di disporre la pubblicazione del presente sul BURC Regionale, sul Sito del Comune ed all'Albo Pretorio Comunale.

Dalla Residenza Municipale.

F.to Il Responsabile dell'Ufficio VAS
Ing. Raffaele Monaco